

N. SZZZDO ZG N. SZZZDO ZG N. DOLL GOLG GLOGG DOLL GOLG GLOGG OSSOLO: GLOCK

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Barra, Avv. Ersilia PICOLLA, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5222 del R. G. dal 2010 riservata alla udienza del 14/06/11.

TRA

GINESTOUS Rosario, nato a Napoli il 10/07/62 (c.f.: GNS RSR 62A10 F839Y), residente in Casamicciola (NA), alla Via Principessa Margherita ed elett.te domiciliato in Napoli alla Via Virginia Woolf, 12, presso lo studio dell'Avv. Lucia IORIO che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTORE -

E

GINESTOUS Roberto, nato a Napoli il 21/12/89 (c.f.: GNS RRT 89T21 F839U) ed ivi elett.te domiciliato alla Via Virginia Woolf, 12, presso lo studio dell'Avv. Candida IORIO che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di intervento volontario.

INTERVENTORE VOLONTARIO -

CONTRO

Provincia di Napoli, P.I. 01263370635, in persona del Presidente in carica della Giunta Provinciale, On le Avv. Luigi Cesaro, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Aldo DI FALCO e Giuseppe CRISTIANO, giusta procura alle liti per notar Satta Flores di Napoli del 14/07/09, rep. 1979 racc. 1431, elett.te domiciliata in Napoli Piazza Matteotti, 1.

- CONVENUTA -

NONCHE'

Regione Campania, P.I. 80011990639, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Bernardino TUCCILLO (c.f. TCC BNR 56C08 A064O), dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per notaio Stefano Cimmino in Napoli, rep. n. 35093 del 17/09/0 e di provvedimento autorizzativi, elett.te domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia, 81.

- CHIAMATA IN CAUSA -

3

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

Conclusioni: come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, GINESTOUS Rosario, nel premettere di essere proprietario del motociclo tg. DK 16455, esponeva: 1) che il giorno 06/10/09, alle ore 18.15 circa, il detto motociclo, nell'occasione condotto dal sig. GINESTOUS Roberto e con a bordo, come terzo trasportato la sig.ra TESTA Antonietta, mentre percorreva la ex SS 162, prima dello svincolo autostradale A3 - A1 in località Ponticelli - Napoli, a causa di terriccio e breccia presenti sul manto stradale, slittava e rovinava al suolo unitamente al conducente ed alla trasportata; 2) che sul detto tratto di strada erano in corso dei lavori ed il terriccio e la breccia si trovavano nella corsia libera in cui era consentita la circolazione dei veicoli; 3) che la presenza del terriccio e della breccia non era visibile, né prevedibile, né segnalata e, quindi, costituiva una vera e propria insidia e trabocchetto per gli utenti della strada stessa; 4) che, a seguito all'accaduto, il motociclo riportava danni quantificati nei limiti di ϵ 5.000,00; 5) che, inviava n. 2 raccomandate, dapprima al Comune di Napoli, il quale con missiva del 21/12/09 dichiarava che l'ente competente per il tratto di cui sopra era la Provincia di Napoli, alla quale in data 04/01/10 inoltrava raccomandata per richiedere il risarcimento danni; 6) che la Provincia di Napoli non procedeva al ristoro dei danni, né comunicava i motivi del mancato risarcimento.

Tanto premesso, con il predetto atto l'istante chiedeva, previa declaratoria di responsabilità della la Provincia di Napoli, in persona del suo legale rapp.te p.t., la condanna della stessa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, riportati dal suo motociclo, da quantificarsi in corso di causa, oltre sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito, nonché la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.

All'udienza di comparizione si costituiva la Provincia di Napoli, la quale, in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto alla stessa spettava solo la mera manutenzione della ex SS 162, mentre l'appartenenza era della Regione Campania per essere stata trasferita al demanio regionale, per effetto del dpcm del 21/09/01, in conformità alle previsioni dell'art. 101 del d. lgs. n. 112/98. Sempre la

detta convenuta, inoltre, dichiarava la sua estraneità ai fatti di causa, in quanto il tratto di strada in questione era stato consegnato alla Ditta Petra s.r.l., per lavori di manutenzione straordinaria, nel merito impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.

Sempre all'udienza di comparizione spiegava intervento volontario il sig. GINESTOUS Roberto, chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni subite, adducendo che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'istante, mentre si trovava alla guida del veicolo attoreo rovinava al suolo, unitamente al veicolo stesso per la presenza di terriccio e breccia sul manto stradale. Alla medesima udienza il procuratore della Provincia di Napoli chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la Ditta Petra s.r.l., mentre il procuratore dell'istante, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la Regione Campania.

I sigg.ri GINESTOUS Rosario e GINESTOUS Roberto, alla luce di quanto dichiarato dalla Provincia di Napoli estendevano le loro domande anche nei confronti della Regione Campania, la quale si costituiva all'udienza del 12/11/10 ed eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva avendo carattere di "Ente generale di programmazione, di controllo e di coordinamento delle attività degli Enti locali riferibili al suo territorio", nel merito comunque impugnava le domande e ne chiedeva il rigetto perché infondate in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.

All'udienza fissata, la Provincia di Napoli non forniva alcuna prova di avere chiamato in causa la Ditta Petra s.r.l.

Ammessa ed espletata prova per testi, prodotta documentazione, la causa, sulle rassegnate conclusioni veniva riservata a sentenza all'udienza del 14/06/11.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dato atto che entrambe le richieste di risarcimento danni, sia quella principale che quella dell'interventore volontario, sono state precedute da rituale richiesta di risarcimento danni a mezzo racc.te del 12/10/09, n. 09000004211460; del 04/01/10, n. 10000005123894; 12/10/09, n. 09000004211461; del 04/01/10, n. 10000005123893.



Va dato atto, inoltre, che è stata fornita la prova delle legittimazioni di tutte le parti del presente giudizio a mezzo documentazione depositata in atti, nonché a mezzo deposizione testimoniale.

Ugualmente provato, dalla deposizione univoca e concordante del teste escusso e dalle fotografie allegate e riconosciute dallo stesso, risulta l'evento dannoso, verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione e nella comparsa di intervento volontario. Il danno lamentato deriva, infatti, da una situazione di insidia e di pericolo occulto costituito dalla presenza di pietrisco sulla sede stradale, non presegnalato e non visibile.

La presenza del pietrisco in questione costituiva in effetti una insidia occulta che l'utente medio, usando la normale diligenza non poteva prevedere.

Concorre a formare il predetto convincimento, l'ulteriore circostanza che non è stata fornita alcuna prova, da parte convenuta e diretta alla dimostrazione che il danno era derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio e comprensivo della colpa del danneggiato.

Pertanto, si ritengono applicabili, al caso di specie, gli artt. 2043 e 2051 c.c., ricorrendo quegli elementi che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, e precisamente che l'ente competente per il tratto della strada in cui si è verificato il sinistro, nonché l'ente controllo delle attività degli Enti locali, sono responsabili nell'ipotesi in cui la cosa in custodia abbia causato l'evento dannoso, prevedendosi in capo ad esso una presunzione "iuris tantum" di colpa, nonché in base al principio del "neminem ledere".

Concludendo, questo giudice, alla luce delle suesposte motivazioni, ritiene che vi siano elementi sufficienti onde ritenere per accertato il fatto assunto da parte degli istanti ed il relativo nesso di causalità, nonché la responsabilità della Provincia di Napoli e della Regione di Napoli, nelle rispettive qualità, legittimate passivamente, per i danni riportati dal veicolo attoreo, nonché per le lesioni subite dall'interventore volontario.

In ordine al quantum debeatur, atteso che il motociclo dell'istante, ebbe a riportare danni al lato sinistro (deposizione testimoniale), tenuto conto della documentazione esibita (perizia e foto), del tipo di veicolo, nonché dei prezzi correnti, ritiene equo



questo Giudice quantificare il costo per le riparazioni in complessivi € 1.200,00, già rivalutato all'attualità, oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo.

Va disattesa la richiesta relativa al c.d. fermo tecnico, perché non è stato provato che il veicolo era adibito ad una attività di lucro o che l'istante si sia dovuto servire di altro mezzo preso a nolo.

In ordine all'entità delle lesioni subite dall'interventore volontario, elementi utili alla sua quantificazione si deducono dalla copia del referto n. 38493/09 del 06/10/09 del P.S. dell'Ospedale Evangelico "Villa Betania" di Napoli, dove i sanitari diagnosticavano: "Contusioni escoriate gomito ed avambraccio", prognosi gg. 7 s. c.; dalla visita ortopedica ambulatoriale del presso ASL NA1 – Distr. 52, depositati in atti.

Pertanto, tenuto conto di detti elementi e considerato i danni subiti dal sig. GINESTOUS Roberto, questo giudice ritiene di poter arrivare alla determinazione che la predetta lesione ha determinato una ITT di gg. 7 e una ITP, al 50%, per gg. 5.

Pertanto, tenuto conto di detti elementi e considerato i danni subiti dallo stesso, anche questo giudice, ritiene di poter arrivare alla determinazione che dalla predetta lesione sono residuati solo postumi invalidanti nella misura dello 0,5% e, che la malattia ha determinato una ITT di giorni 7 e una ITP, al 50%, di ulteriori giorni 20.

Ai fini della liquidazione di tali danni, reputa questo giudicante che, tra i diversi metodi in uso, sia giusto ed opportuno applicare le tabelle del danno biologico ex art. 5 legge 57/01.

Pertanto, in base alle predette tabelle, tenuto conto dell'età del leso, si ottiene:

- a) quanto al danno biologico dell'istante, l'invalidità dello 0,5% in \in 353,26; la ITT gg. 7 (\in 43,00 x 7) = \in 301,00; la ITP, al 50%, di gg. 20 (\in 21,50 x 20) = \in 430,00;
- b) quanto al danno morale, questo Giudice, tenuto conto della natura ed entità delle lesioni, ritiene poter liquidare in via equitativa, ex art. 2049 c.c. e 185 c.p.c., la somma di € 370,00.

In definitiva al sig. GINESTOUS Rosario, per i danni riportati dal suo motociclo, va riconosciuta la somma di € 1.200,00, mentre al sig. GINESTOUS Roberto, per le lesioni personali subite, va riconosciuta la somma di € 1.454,26.

Sulle predette somme riconosciute, già rivalutate all'attualità, conseguono gli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.

R

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con la sentenza, come in dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori anticipatari sia dell'istante che dell'interventore volontario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1. dichiara la Provincia di Napoli e la Regione di Napoli, nelle rispettive qualità, responsabili del sinistro di cui in narrativa;
- 2. per l'effetto condanna le stesse, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'istante, sig. GINESTOUS Rosario, per i danni subiti dal suo motociclo, della complessiva somma di € 1.200,00, oltre all'esborso degli interessi legali dal fatto i./. all'effettivo soddisfo;
- 3. condanna, inoltre, sempre i predetti convenuti in solido, al pagamento, in favore de procuratore anticipatario dell'istante, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si liquidano in € 1.100,00, di cui € 150,00 per spese, nonché il 12.50% delle spese generali su diritti ed onorari, oltre IVA e CPA;
- 4. condanna, altresì, i detti convenuti in solido, al pagamento, in favore dell'interventore volontario, sig. GINESTOUS Roberto, per le lesioni personali subitel della complessiva somma di € 1.454,26, oltre all'esborso degli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
- 5. condanna, infine, sempre i convenuti in solido, al pagamento, in favore del procuratore anticipatario dell'interventore volontario, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si liquidano in € 950,00, di cui € 50,00 per spese, nonché il 12.50% delle spese generali su diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso Napoli Barra lì, 08/10/11.

GETOTOE OF PAGE OF MAPOUL - BAHHA

Cancellerie

L. Cancellerie

L. Cancellere

managara Lengkora Langgara Lengkora to Die imb

65-911.842

di 6

6 di 6

54.2 152











Consideration state of the content o

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. GINESTOUS ROSARIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Iorio ed a richiesta dei medesimi si notifichi per legale scienza e a tutti gli effetti di legge a:

-REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale elettivamente domiciliato per la carica alla VIA SANTA LUCIA n.81 -NAPOLI-





